



**CAMERA di COMMERCIO ITALO BRASILIANA**

# **STATUTO**

[www.ccib.it](http://www.ccib.it)

**Anno di fondazione / Ano de fundação 1954**

## DENOMINAZIONE E SEDE

### Art. 1

È costituita un'Associazione denominata Camera di Commercio Italo-Brasileana con sede in Milano, senza scopi di lucro e con durata illimitata.

## SCOPI

### Art. 2

La Camera di Commercio Italo-Brasileana ha per scopo di promuovere e di intensificare le relazioni economiche, commerciali, finanziarie, culturali e turistiche tra l'Italia ed il Brasile e di eseguire ricerche e studi in materia economica.

A tale scopo la Camera di Commercio si propone:

- a)** di fornire agli ambienti interessati italiani e brasiliani tutte le informazioni atte a stabilire un'adeguata conoscenza della situazione economica dei due Paesi e delle loro possibilità di sviluppo;
- b)** di favorire assistere la collaborazione finanziaria, industriale, commerciale ed agricola tra i due Paesi, con speciale riguardo all'utilizzazione dei capitali, di beni, di attrezzature, di personale e di mano d'opera; a tale fine potrà trattare in via consultiva questione commerciali, economiche, doganali, fiscali e legali, procurare informazioni, segnalare possibili fornitori ed acquirenti;
- c)** di stabilire e di intrattenere nel quadro dell'amicizia Italo-Brasileana rapporti di costante collaborazioni con le Autorità ed organi competenti italiani e brasiliani, mettendo altresì a loro disposizione esperti di specifiche materie d'esame e la formulazione di proposte su problemi interessanti i due Paesi;
- d)** di facilitare l'incontro di uomini d'affari e di cultura, per l'attuazione di ogni iniziativa suscettibile di favorire il massimo sviluppo delle relazioni italo-brasiliane;
- e)** di promuovere la creazione in Brasile di Camere di Commercio brasiliane-italiane con le quali associare ed integrare la propria opera;
- f)** di collaborare con organismi culturali dei due Paesi e di promuoverne di nuovi nell'intento di suscitare una più intensa conoscenza reciproca.

## SOCI

### Art. 3

I Soci della Camera di Commercio Italo-Brasileana si distinguono in:

- a)** Socio onorario
- b)** Soci effettivi.

La qualifica di Socio onorario viene conferita dal Consiglio Direttivo a persone, ditte o enti che si siano resi particolarmente benemeriti nel campo commerciale, economico, finanziario e culturale.

I Soci effettivi si distinguono in:

- Soci Sostenitori
- Soci Ordinari collettivi
- Soci Ordinari individuali

tutti con gli stessi diritti e doveri, differenziando la loro qualifica soltanto in relazione al contributo finanziario che essi danno alla Camera.

### Art. 4

I Soci Onorari costituiscono il Comitato d'Onore, sono dispensati dai contributi, hanno compiti consultivi ed hanno il diritto all'assistenza camerale.

I Soci Effettivi:

- a)** sono tenuti a versare regolarmente la quota annuale stabilita dall'Assemblea secondo le modalità deliberate dalla Giunta Esecutiva di cui all'art. 16;
- b)** hanno diritto all'assistenza ed all'appoggio della Camera in tutte le questioni previste dagli scopi sociali;
- c)** esercitano nell'Assemblee il diritto di voto e possono farsi rappresentare con delega scritta, ad altro Socio.

Nessun Socio può essere portatore di più di cinque deleghe.

#### Art. 5

Possono essere Soci Effettivi della Camera di Commercio Italo-Brasiliana:

- a) imprenditori e società registrate in Italia o in Brasile;
- b) le persone, le ditte e gli enti interessati alle relazioni economiche, finanziarie e culturali tra l'Italia ed il Brasile.

L'iscrizione a Socio Effettivo viene richiesta per iscritto al Presidente, il quale decide salvo la ratifica del Consiglio Direttivo.

#### Art. 6

I Soci Effettivi sono tenuti a versare alla Camera di Commercio Italo-Brasiliana, una quota d'ammissione ed una quota annuale, entrambe nella misura fissata anno per anno dall'Assemblea Ordinaria in sede di approvazione del Bilancio preventivo da convocarsi entro il 31/12 dell'anno precedente.

#### Art. 7

I Soci Effettivi si obbligano per tre anni. Se intendono recedere da Socio, allo scadere del terzo anno, devono darne preavviso almeno tre mesi prima con lettera raccomandata, in mancanza di che essi restano obbligati per un altro anno e così di seguito di anno in anno salva la facoltà di disdetta con preavviso di tre mesi.

#### Art. 8

Si decade dalla qualifica di Socio:

- a) per dimissioni, da notificare con le modalità indicate nel precedente capitolo 7;
- b) per esclusione in seguito a contegno contrastante con gli scopi e le finalità della Camera. L'esclusione avviene con deliberazione del Consiglio Direttivo, con diritto dell'interessato di essere invitato ad esporre le proprie ragioni;
- c) per decesso del Socio o per cessazione della ditta o dell'ente associato;
- d) per fallimento o per la perdita dei diritti civili.

### **PATRIMONIO**

#### Art. 9

Il patrimonio della Camera di Commercio Italo-Brasiliana è costituito dalle quote d'iscrizione, dalle oblazioni volontarie, dalle quote annuali e da tutti gli onorari e diritti comunque inerenti all'attività camerale.

Con gli introiti, comunque denominati, la Camera di Commercio Italo-Brasiliana provvede ai mezzi necessari per il suo funzionamento, alla costituzione del suo patrimonio, all'acquisto dei beni mobili od immobili ed a quanto altro inerente alla miglior gestione camerale, salvo s'intende le disposizioni di legge.

Il patrimonio è altresì costituito da qualsiasi altro bene mobile od immobile che venga comunque a termine di legge conferito od attribuito alla Camera.

### **ORGANI SOCIALI**

#### Art. 10

Gli organi della Camera di Commercio Italo-Brasiliana sono:

- a) l'Assemblea
- b) il Presidente
- c) il Consiglio Direttivo
- d) la Giunta Esecutiva
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

### **ASSEMBLEA**

#### Art. 11

All'Assemblea spetta:

- 1) *in via ordinaria*:
  - a) deliberare sull'attività della Camera ;
  - b) deliberare sul Bilancio preventivo e su quello consuntivo;
  - c) determinare entro i limiti statutari il numero dei Consiglieri da eleggersi;
  - d) eleggere il Consiglio Direttivo;
  - e) eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti;
  - f) stabilire la quota d'ammissione e quelle annuali di associazione.

2) *in via straordinaria*:

- a) deliberare sulle modifiche statutarie;
- b) deliberare sullo scioglimento della Camera e sulla sua liquidazione.

#### Art. 12

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo nel corso del primo semestre di ogni anno.

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno, oppure su richiesta motivata di almeno un quinto dei Soci, richiesta da inviarsi con lettera raccomandata indicante gli argomenti da trattare.

La convocazione viene disposta con avviso circolare ai Soci da diramarsi almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione.

Quando la convocazione viene richiesta dai Soci, a norma del comma precedente, il Consiglio Direttivo dovrà provvedere affinché l'Assemblea abbia luogo non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla data di ricevimento della richiesta stessa.

#### Art. 13

L'Assemblea dei Soci è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, di almeno la metà degli iscritti nell'elenco dei Soci Effettivi e in regola col pagamento della quota sociale.

Trascorso un'ora da quella fissata per la prima convocazione, essa si riterrà validamente costituita in seconda convocazione e le deliberazioni in essa prese saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria vengono prese a maggioranza dei Soci presenti anche per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere prese a maggioranza di due terzi dei Soci presenti anche per delega.

Le delibere dell'Assemblea obbligano tutti i Soci.

### **IL PRESIDENTE**

#### Art. 14

Il Presidente, e in caso di sua assenza un Vice-Presidente, rappresenta legalmente la Camera di fronte ai terzi e in Consiglio con firma libera.

Il Consigliere Segretario opera nell'ambito delle deleghe conferitegli dal Consiglio.

Il Presidente e in caso di sua assenza o impedimento un Vice-Presidente o il Consigliere Segretario, presiede le Assemblee, le riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva e dà esecuzione alle delibere.

### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

#### Art. 15

Il Consiglio Direttivo è composto da 11 (undici) a 25 (venticinque) membri eletti dall'Assemblea e da scegliersi tra i Soci Effettivi. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Qualora nel corso del triennio l'Assemblea eleggesse altri Consiglieri, il mandato di questi scadrà alla fine del triennio stesso.

Venendo a mancare più della metà dei Consiglieri l'intero Consiglio s'intende decaduto e i Consiglieri rimasti devono convocare immediatamente l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di cooptare, con delibera motivata, altri Consiglieri, sempre che non venga superato il numero massimo stabilito dal 1° comma.

I Consiglieri cooptati restano in carica fino alla prima Assemblea che potrà ratificarli e sostituirli e scadono con quelli in carica.

Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti dalla carica quei Consiglieri che sono rimasti assenti, senza giustificato motivo, dalle riunioni di Consiglio per quattro sedute consecutive.

Il Consiglio Direttivo:

- a) elegge, su proposta dell'Assemblea, il Presidente Onorario, nonché tra i propri membri il Presidente, da uno a tre Vice-Presidenti, il Consigliere Segretario e la Giunta Esecutiva, stabilendone i poteri e la durata in carica;
- b) conferisce la qualifica di Socio Onorario ai sensi dell'art. 3;
- c) nomina i membri del Comitato Tecnico, ai sensi dell'art. 16;
- d) stabilisce le direttive per il funzionamento della Camera, attenendosi alle deliberazioni dell'Assemblea;
- e) convoca l'Assemblea;

Il Consiglio Direttivo si riunisce su invito del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

Esso delibera validamente con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e a maggioranza relativa. In casi di parità di voto decide quello del Presidente o di chi ne fa le veci.

## **GIUNTA ESECUTIVA**

### Art. 16

La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, da un Vice-Presidente, dal Consigliere segretario e da due o tre membri eletti dallo stesso Consiglio nel proprio seno e si riunisce su invito del Presidente.

Alla Giunta Esecutiva compete:

- a) di deliberare entro il 31/12 le modalità di versamento delle quote associative relative all'anno seguente;
- b) di assistere il Presidente nell'esecuzione delle delibere del Consiglio;
- c) di sostituire il Consiglio Direttivo ogni qualvolta si renda necessario deliberare in via d'urgenza.

Le sue Deliberazioni, pur avendo immediato valore esecutivo, verranno sottoposte a ratifica del Consiglio o dell'Assemblea alla loro prima riunione.

La Giunta Esecutiva delibera con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e a maggioranza relativa. In caso di parità di voto decide quello del Presidente o di chi ne fa le veci.

## **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

### Art. 17

I Revisori dei Conti (tre effettivi e uno supplente) eletti dall'Assemblea controllano i libri, i conti e i documenti riguardanti la gestione della Camera e riferiscono all'Assemblea annuale sul bilancio. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

## **COMITATO TECNICO**

### Art. 18

Il Comitato Tecnico è organo di consultazione ed è costituito da membri nominati dal Consiglio Direttivo, scelti anche fra i non Soci, con specifica competenza nei singoli settori.

Il Comitato Tecnico è retto da un Presidente nominato fra i componenti della Giunta Esecutiva e dura in carica quanto il Consiglio.

### Art. 19

Tutte le cariche, comprese quelle dei Revisori dei Conti, sono a titolo gratuito. Esse devono essere accettate per iscritto.

## **GESTIONE E BILANCIO**

### Art. 20

La gestione è annuale e si chiude con la compilazione del bilancio al 31 dicembre.

Il bilancio consuntivo unitamente alla relazione annuale e il bilancio preventivo verranno depositati nella stessa data dell'avviso di convocazione annuale dell'Assemblea presso la Segreteria della Camera a disposizione dei Soci.

## **SCIoglimento DELLA CAMERA**

### Art. 21

Nel caso di scioglimento della Camera deliberato ai sensi degli artt. 11, 12 e 13 del presente Statuto, l'Assemblea Straordinaria procede alla nomina di tre liquidatori, da scegliersi tra i Soci Effettivi, fissandone i compiti e quant'altro interessi la regolare e definitiva liquidazione della Camera stessa. In caso di liquidazione è fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'ente, dopo il soddisfacimento di tutti i creditori, ad altro ente avente finalità analoga o a fini di pubblica utilità, fatta salva qualsiasi altra destinazione imposta dalla legge.

## **DISPOSIZIONE GENERALE**

### Art. 22

Per tutto quanto non prevede lo Statuto si rimanda al Codice Civile.

\*\*\*\*\*